

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO**

del 24 febbraio 1981

che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con Israele per i prodotti di competenza di detta Comunità

(81/144/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che il 18 dicembre 1980 è stato siglato il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele⁽¹⁾, in appresso denominati rispettivamente «protocollo» e «accordo», per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore del protocollo è opportuno, tenendo conto delle disposizioni di quest'ultimo, che gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio fissino il regime applicabile agli scambi della Grecia con Israele in modo autonomo,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Fino all'entrata in vigore del protocollo, il regime applicabile agli scambi della Grecia con Israele è quello che risulta dalle disposizioni dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1981.

Il Presidente

G. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 62.

ALLEGATO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LO STATO D'ISRAELE, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA*Articolo 1*

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari d'Israele, secondo il calendario seguente:

- all'entrata in vigore della presente decisione, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il:
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

Articolo 2

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti d'Israele.

Articolo 3

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari d'Israele, secondo il seguente calendario:

- all'entrata in vigore della presente decisione, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base;
- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base;
- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il:
 - 1° gennaio 1983,
 - 1° gennaio 1984,
 - 1° gennaio 1985,
 - 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascuno prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e Israele, è abolita all'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari d'Israele.

Articolo 5

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari d'Israele sono progressivamente aboliti.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:

- all'entrata in vigore della presente decisione: 25 %,
- 1° gennaio 1982: 25 %,
- 1° gennaio 1983: 25 %,
- 1° gennaio 1984: 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari d'Israele.